Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

F.to Il Sindaco
Peli Fabio Ottavio

F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- copia della presente viene, inoltre , trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 8 marzo 2019

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 2 aprile 2019 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 4 aprile 2019

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 28 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.**

Il giorno ventotto febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra		X
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian	X	
10	COLLICELLI	Alessandra	X	
11	BELLERI	Paolo	X	
			10	1

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il Tributo comunale sui tributi e sui servizi – TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, sopprimendo contestualmente, a decorrere dalla medesima data, tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quindi anche la Tarsu riscossa dal comune di Polaveno fino al 31.12.2012;
Visto l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Considerato che la Legge n. 228 del 4 dicembre 2012, Legge di stabilità per il 2013 ha apportato importanti modifiche alla disciplina originaria del Tares;
Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04 marzo 2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2015;
Letto l'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
Considerato che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal DPR 158/1999 recante il c.d. "metodo normalizzato";
Dato atto che le tariffe vanno definite per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
Tenuto conto che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;
Considerato peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti fissati dal DPR 158/1999;
Considerato che i costi esposti nel Piano Finanziario ammontano a complessivi **€ 253.300,00** la cui suddivisone tra fissi e variabili evidenzia un totale costi fissi pari a **€ 121.814,00** e un totale costi variabili pari a **€ 131.486,00** che vanno ripartiti sulle utenze domestiche e non domestiche;
Verificata la percentuale di costi da imputare alle due tipologie di utenze tenendo conto della ripartizione derivante dall'analisi dell'attuale banca dati, nel dettaglio in base al numero di utenze domestiche e non domestiche e alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle due macrocategorie, interpolando tale dato con il gettito Tari e le relative metrature tassate;
Valutato congruo ed equo imputare il **68,50 %** dei costi fissi alle utenze domestiche e il restante **31,50 %** alle utenze non domestiche;
Visto che per la determinazione delle tariffe relative all'anno 2019:

- i coefficienti Ka utilizzati per la parte fissa delle utenze domestiche sono quelli stabiliti dalla tabella 1a del DPR 158/1999 nella misura prefissata per il Nord, mentre quelli di produttività di rifiuti Kb necessari per la definizione della quota variabile sono quelli minimi previsti dalla tabella 2 del medesimo DPR;
- i coefficienti Kc utilizzati per la parte fissa delle utenze non domestiche sono quelli medi stabiliti nella tabella 3a del DPR 158/1999, mentre quelli di produttività di rifiuti Kd necessari per la definizione della quota variabile sono quelli medi con degli scostamenti per alcune tipologie di attività, al fine garantire una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

Visto il comma 24 dell'art. 14 del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che dispone che i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Tari la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 80%;
Visto che con l'istituzione del Tari è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di autotutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 507/1992 fissata dalla Provincia di Brescia che per l'anno 2019 è stata deliberata al 5,0 %;
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, Legge finanziaria per il 2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio si previsione;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 19 febbraio 2019;
Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

Con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Belleri Paolo, Boniotti Cristiani e Collicelli Alessandra) espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa il Piano Economico Finanziario di Previsione del servizio di Igiene Urbana per l'esercizio 2019, necessario e propedeutico alla formulazione delle tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti, **allegato "A"** alla presente deliberazione;

di demandare al Responsabile TARI l'assolvimento dei successivi conseguenti adempimenti;

di stabilire che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 80%;

di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;

di confermare che il costo per il contribuente della chiavetta in caso di nuova riemissione è stabilito in **€ 12,50** (dodici/50);

di approvare per l'anno 2019, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, scadenti nel mese di MAGGIO e LUGLIO o in unica soluzione entro il mese di MAGGIO;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente deliberazione.

Di dichiarare con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Belleri Paolo, Boniotti Cristiani e Collicelli Alessandra) resi nei modi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.